

## **Preliminare d'acquisto di quote della Newco "....."**

Tra la SPIL S.p.A., in persona \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_, in persona  
\_\_\_\_\_

### **premess**

- che la SPIL S.p.A. è proprietaria di un compendio immobiliare denominato Paduletta, sito in Livorno, Via \_\_\_\_\_, così come catastalmente descritto nell'Allegato 1;
- che nelle more la SPIL S.p.A. ha chiesto al Tribunale di Livorno l'ammissione al concordato preventivo, con riserva, ai sensi dell'art. 161, c. 6, L.F.;
- che il Tribunale adito ha ammesso il ricorso di SPIL S.p.A. in data 19 gennaio 2017, nominando il Commissario giudiziale Prof. Gianluca Risaliti;
- che il Piano Industriale e la correlata manovra finanziaria predisposto dalla Società con il supporto metodologico dell'Advisor Finanziario KPMG Advisory S.p.A., soggetto selezionato attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, prevede la valorizzazione del c.d. Terminal Paduletta, attraverso la costituzione da parte di SPIL di una Newco nella quale conferire l'area di Paduletta, e la successiva cessione al partner industriale;
- che il Piano Industriale e la correlata manovra finanziaria sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- che il Piano Industriale e la correlata manovra finanziaria prevedono l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F., accordo che tra le altre cose, presenta la valorizzazione di Paduletta come imprescindibile per l'attuabilità del Piano e, quindi, dell'accordo medesimo;
- che il ricorso ai sensi dell'art 182 bis L.F., secondo le previsioni riportate nel Piano Industriale e nella correlata manovra finanziaria, dovrà essere presentato entro la data del 30 ottobre 2017, ed ottenere l'omologa entro il mese di novembre 2017;
- che entro 60 giorni dall'omologa dovrà essere costituita da parte di SPIL S.p.A. la Newco e cedute le relative quote nella misura dell'80%;
- che tutte le suddette date sono desumibili dal ridetto Piano Industriale e dalla correlata manovra finanziaria;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2**

La SPIL S.p.A. si impegna a costituire, entro e non oltre il termine di cui al successivo articolo 3, una Newco nella quale conferire entro la stessa data, per un valore pari ad € \_\_\_\_\_, l'area di Paduletta, nella consistenza descritta in premessa, attualmente in locazione.

#### **Articolo 3**

\_\_\_\_\_ si impegna ad acquistare quote della Newco come sopra costituita, pari all'80% del capitale sociale, dato dal valore dell'area conferita, direttamente o anche

indirettamente per tramite di una società a sua volta neocostituita controllata al 100%, contestualmente al conferimento dell'area di Paduletta da parte della SPIL S.p.A..

#### **Articolo 4**

La data di stipula degli atti di cui agli artt. 2 e 3 non potrà in ogni caso essere successiva al sessantesimo giorno dalla data di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e sarà comunicata dalla SPIL S.p.A. a \_\_\_\_\_ mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata da inviare entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione da da parte del Tribunale di Livorno, la SPIL S.p.A..

#### **Articolo 5**

Lo statuto della Newco è già stato redatto e approvato sia dalla SPIL S.p.A. e si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

\_\_\_\_\_ dichiara di aver esaminato il contratto di locazione in essere e di aver svolto tutte le necessarie verifiche inerenti le condizioni e le caratteristiche dell'immobile oggetto di conferimento nella Newco, e che nessuna eccezione in merito potrà essere fatta valere ai fini dell'adempimento al presente contratto.

#### **Articolo 6**

Il corrispettivo per la cessione dell'80% delle quote del capitale sociale della Newco è pari ad euro ..... (.../00) da corrispondersi per intero al momento dell'atto.

### **Articolo 7**

Tutti i termini di cui in premessa, con specifico riferimento alla presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art 182 bis L.F., alla sua omologa, alla costituzione della Newco e alla successiva vendita delle quote a \_\_\_\_\_, per quanto espressamente previsto dal Piano Industriale e dalla correlata manovra finanziaria, devono ritenersi essenziali, con la conseguenza che in caso di loro mancato rispetto il presente preliminare dovrà considerarsi risolto di diritto, senza altri obblighi in capo alla \_\_\_\_\_, che potrà ritenersi svincolata a tutti gli effetti dagli impegni assunti.

La presente clausola deve ritenersi, in tal senso, una clausola risolutiva espressa.

### **Articolo 8**

Tutti i termini di cui agli artt. 4, 6 e 7, pur dovendo ritenersi essenziali nei sensi e modi espressamente stabiliti, potranno essere prorogati dalle parti di comune accordo, per iscritto, al ricorrere di validi e comprovati motivi che dovranno risultare dall'atto di proroga.

Si allegano al presente atto:

---

\_\_\_\_\_;